

STATUTO
"ASSOCIAZIONE ITALIANA NUTRIZIONISTI IN CUCINA"
in sigla "AINC"

* * * * *

Art. 1.- COSTITUZIONE - SEDE - DURATA

1. E' costituita un'Associazione denominata "**Associazione italiana nutrizionisti in cucina**", con sede legale nel Comune di Roma (RM).
2. Il Consiglio Direttivo, con propria delibera, potrà modificare la sede legale, istituire sedi amministrative, uffici operativi e uffici di rappresentanza anche in altre località.
3. La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2.- NATURA - FINALITA' - ARTICOLAZIONE TERRITORIALE

1. La "Associazione italiana nutrizionisti in cucina" è un'associazione di categoria, autonoma, libera, indipendente, apolitica, apartitica e senza fini di lucro.
2. Essa può aderire a Federazioni, Associazioni ed Enti con finalità analoghe o affini al proprio e si prefigge i seguenti scopi scientifici e culturali:
 - a) promuovere un'alimentazione sana attraverso una cucina consapevole basata sulle più recenti ricerche scientifiche della nutrizione in cucina e sicurezza alimentare;
 - b) promuovere l'applicazione della scienza della nutrizione nelle pratiche culinarie quotidiane;
 - c) divulgare le più recenti ricerche scientifiche nell'ambito della nutrizione in cucina e della sicurezza alimentare;
 - d) ridurre il rischio di esposizione del consumatore a sostanze tossiche generate dai processi di trasformazione di alimenti nelle cucine domestiche e professionali;
 - e) divulgare i principi di una cucina sana attraverso percorsi di educazione alimentare in cucina;
 - f) promuovere la formazione di tutti i professionisti che operano nell'ambito della ristorazione;
 - g) collaborazione con il Ministero della Salute, l'ISS, le Regioni, le Aziende sanitarie, Università, altri organismi scientifici e istituzioni sanitarie pubbliche;
 - h) elaborazione di linee guida per il settore food & beverage;
 - i) fornire la propria consulenza tecnica e scientifica sia a livello locale che nazionale, europeo ed internazionale, per conto e/o su incarico di qualunque soggetto giuridico pubblico e/o privato;
 - j) valorizzare le competenze degli associati nel il rispetto delle regole deontologiche dell'albo dei Biologi;

ALLEGATO A

- k) promuovere il riconoscimento, la valorizzazione della professione di biologo negli ambiti della nutrizione in cucina e della sicurezza nutrizionale favorendo la collaborazione con cuochi, pasticceri, pastai, pizzaioli e tutti gli operatori del settore agro-alimentare
- l) autorizzare i propri associati ad utilizzare il riferimento all'iscrizione all'Associazione quale marchio o attestato di qualità e di qualificazione professionale dei propri servizi;

2. Per la realizzazione di tali scopi l'Associazione può, tra l'altro:

-) assumere ed incentivare iniziative di interesse comune ai Soci nel campo dell'immagine, della promozione e del marketing;
-) promuovere iniziative per la valorizzazione della categoria anche attraverso accordi con Aziende ed Enti sia Pubblici che Privati che possano valorizzare i beni ed i servizi dei Soci;
-) rappresentare la categoria, ogniqualvolta si renda necessario ed in qualsiasi contesto ove la presenza e l'apporto dell'Associazione sia utile, necessaria e/o conseguente per il raggiungimento degli scopi sopra evidenziati;
-) designare propri rappresentanti a rivestire cariche di qualsiasi genere ed in qualsiasi Ente sia pubblico che privato;
-) promuovere ed organizzare incontri o corsi di formazione e aggiornamento professionale ai sensi dell'Art. 9 del Codice Deontologico della Professione di Biologo;
-) partecipare anche acquisendo quote di partecipazione e/o azioni a società di qualsiasi genere, purché aventi nell'oggetto sociale attività inerenti le finalità istituzionali dell'associazione;
-) favorire la collaborazione con analoghe associazioni anche internazionali;
-) svolgere, in genere, tutte le attività che si riconosceranno utili al raggiungimento dei fini istituzionali, anche mediante iniziative a carattere commerciale.

3. Qualora se ne presenti l'opportunità, l'Associazione potrà essere articolata sul territorio nazionale con organismi appositamente costituiti.

Art. 3.- REGOLAMENTI

1. I Regolamenti definiscono le norme di attuazione del presente Statuto. Tali norme non possono essere in contraddizione con la lettera e lo spirito dello Statuto, pena la nullità delle stesse.

Art. 4.- AMMISSIONI - ISCRIZIONI - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

1. Il rapporto associativo e le modalità di associazione sono disciplinate dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti in maniera uniforme per tutti i soci, affinché sia garantita l'effettività del rapporto associativo. E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, salvo il diritto di recesso. Tutti gli associati maggiori di età hanno diritto di voto per l'approvazione del bilancio e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

2. Possono essere Soci dell'associazione le persone fisiche in possesso dei requisiti stabiliti dalla Legge per l'esercizio della professione di Biologo - Nutrizionista.

Possono essere soci onorari dell'associazione tutti quei soggetti autorevoli e altamente rappresentativi del mondo della scienza dell'alimentazione che si sono distinti per la loro carriera e per lo sviluppo della professione e coloro (persone, enti pubblici e/o privati...) che abbiano conseguito particolari benemeranze nell'assistenza o nei confronti dell'Associazione, erogando contribuzioni volontarie straordinarie. La facoltà di nominarli è demandata al Consiglio Direttivo.

3. La domanda di ammissione a Socio, comprensiva della dichiarazione di accettazione dello Statuto e dei Regolamenti deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo. Decorsi 30 (trenta) giorni dalla richiesta di adesione, la stessa si intende accettata e il richiedente acquista la qualità di Socio già per l'annualità in corso.

4. Il Consiglio Direttivo potrà esprimere il diniego all'adesione solamente nel caso in cui il richiedente non abbia tutti i requisiti previsti nel presente articolo.

5. L'adesione in qualità di socio è rinnovata tacitamente per l'anno successivo previo versamento della quota associativa annuale.

6. La quota associativa è personale, non è rimborsabile, è intrasmissibile e non è rivalutabile.

7. I Soci hanno diritto di partecipare attivamente all'attività dell'Associazione nelle forme previste dallo Statuto e dai Regolamenti. Si esclude espressamente la

ALLEGATO A

possibilità che alcuni soci partecipino solo temporaneamente alla vita associativa.

8. I Soci hanno l'obbligo di versare la quota associativa annuale che verrà determinata nella misura e con le modalità stabilite dai Regolamenti.

9. I Soci hanno il dovere di rispettare lo Statuto ed i Regolamenti.

10. La qualifica di Socio si perde: per dimissioni volontarie e per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo, per decesso, per morosità nel versamento delle quote previste dallo Statuto, per comportamento scorretto, per la perdita dei requisiti professionali previsti nel presente articolo e per le cause eventualmente previste dai Regolamenti.

Art. 5.- STRUTTURA E ORGANI

1. Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente ed il Vicepresidente del Consiglio Direttivo;
- Il Collegio dei Revisori dei Conti.

2. Le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito, o dietro compenso nei limiti concessi dalla legislazione vigente, a seconda di quanto stabilirà periodicamente l'assemblea dei soci. Non è in ogni caso consentito corrispondere, anche in natura, ai componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni dal D.P.R. 10/10/1994 n.645 e dal D.L. 21/5/1995 n.239, convertito nella Legge 3/8/1995 n.336, e loro successive e anche future modifiche o integrazioni.

Art. 6.- ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Essa è formata da tutti i Soci in regola con gli adempimenti Statutari e dei Regolamenti.

2. Hanno diritto di voto solamente i Soci in regola con il versamento della quota associativa annuale o che non siano decaduti.

3. L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo, oltre che con la cadenza prevista dallo Statuto, ogniqualvolta lo ritenga necessario. Il Consiglio Direttivo dovrà tuttavia convocare l'assemblea qualora ne sia fatta richiesta scritta da almeno 1/3 (un terzo) dei Soci in regola con le norme Statutarie e Regolamentari.

4. Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o

ALLEGATO A

rappresentati almeno la metà dei Soci aventi diritto di voto e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti esprimibili in tale sede.

5. Nel caso di seconda convocazione, l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei presenti o rappresentati e delibererà sempre a maggioranza dei voti esprimibili in tale sede.

6. Per le delibere concernenti le modifiche allo Statuto o lo scioglimento dell'associazione, sarà tuttavia necessario:

a) per la validità delle assemblee: che siano presenti o rappresentati almeno due terzi dei Soci aventi diritto di voto;

b) per deliberare: il voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti esprimibili in tale sede.

7. L'Assemblea si radunerà almeno una volta l'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

8. Spetta all'Assemblea deliberare in merito:

- all'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
- alla nomina del Consiglio Direttivo;
- alla nomina del Collegio dei Revisori dei Conti;
- alla modificazione dello Statuto;
- alla approvazione e/o alla modificazione dei regolamenti;
- ad ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo intendesse sottoporre.

9. L'Assemblea è convocata mediante avviso scritto inviato o comunque portato a conoscenza di ciascun Socio almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

10. Ogni Socio può farsi rappresentare da altro associato. Tuttavia nessun Socio può rappresentare più di altri due Soci.

11. Ciascun Socio ha diritto ad un voto. Di norma, salvo diversa delibera dell'assemblea ed in occasione della elezione degli organi associativi, le votazioni avvengono per alzata di mano.

Art. 7.- CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri variabile da due a nove. Dura in carica tre esercizi e rimane in carica fino all'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio del periodo di nomina. I suoi membri sono rieleggibili.

2. In caso di scadenza del Consiglio Direttivo, lo stesso rimarrà in carica con le sole funzioni di ordinaria amministrazione fino alla nomina del nuovo.

3. Possono essere eletti membri del Consiglio Direttivo solamente i soci. In caso il socio sia una società o un ente, potrà essere nominato quale membro del Consiglio Direttivo il

ALLEGATO A

relativo legale rappresentante.

4. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente ed il Vicepresidente, se non nominati dall'Assemblea.

5. Il Consiglio Direttivo può investire i propri componenti di specifici ruoli permanenti, quali per esempio Segretario e Tesoriere, se non nominati dall'Assemblea.

6. Qualora durante il mandato, venisse a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, lo stesso, a maggioranza dei suoi componenti, coopterà altri membri in sostituzione di quelli mancanti; il Consiglieri cooptati dureranno in carica fino alla prima assemblea, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo che li ha cooptati.

7. Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'Associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo Statuto riservano all'Assemblea.

8. Il Consiglio Direttivo provvede annualmente alla stesura del bilancio preventivo e consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea. Stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione, elaborerà i Regolamenti per disciplinare e organizzare l'attività dell'Associazione, i quali dovranno essere approvati dall'Assemblea dei Soci.

9. Il Consiglio Direttivo, con delibera presa con il voto favorevole della maggioranza dei membri in carica, potrà inoltre delegare parte dei propri poteri a uno o più componenti del Consiglio stesso.

10. Le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voto è determinante il voto del Presidente.

11. Il Consiglio Direttivo dovrà essere convocato con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni a mezzo di e-mail o posta elettronica certificata. E' comunque ritenuta valida l'adunanza quando, anche senza convocazione, siano presenti tutti i Consiglieri e l'intero Collegio dei Revisori dei Conti.

12. Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio Direttivo con le modalità sopra esposte qualora ne sia fatta richiesta scritta da almeno 1/3 (un terzo) dei propri componenti in carica.

Art. 8.- PRESIDENTE e VICEPRESIDENTE

1. Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento, il Vicepresidente, ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere

del Consiglio Direttivo.

Art. 9.- COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei Revisori è nominato dall'Assemblea dei Soci. Dura in carica tre esercizi e rimane in carica fino all'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio del periodo di nomina. I suoi membri sono rieleggibili. E' composto di tre membri effettivi e due supplenti, con idonea capacità professionale, anche non Soci, la cui funzione è controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge, di Statuto e dei Regolamenti, predisponendo una relazione annuale in occasione della approvazione del Bilancio consuntivo.

2. Al Collegio dei Revisori si applicano, in quanto compatibili, le norme del Codice civile che regolano le attribuzioni e il funzionamento del Collegio Sindacale cui siano attribuite funzioni di controllo contabile.

Art. 10.- ESERCIZIO E BILANCIO

1. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

2. Entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio direttivo sottoporrà all'Assemblea il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente.

3. Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per il perseguimento dei fini individuati all'Articolo n.2. Gli utili o gli avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 11.- FINANZE E PATRIMONIO

1. Il Patrimonio dell'associazione è costituito:

- a) dalle quote associative;
- b) da versamenti volontari degli associati;
- c) da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e da enti in genere;
- d) da contributi, sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di associati;
- e) da eventuali introiti, anche di carattere commerciale, che l'Associazione potrà conseguire a seguito dell'organizzazione di iniziative a sostegno della propria attività istituzionale.

Art. 12.- SCIoglimento

1. L'Associazione si scioglie, in osservanza a quanto previsto dall'art. 27 del Codice Civile:

- a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;

ALLEGATO A

b) per le altre cause di cui all'articolo n. 27 del Codice Civile;

c) per delibera assunta ai sensi di quanto previsto dal precedente articolo n.6.

2. In caso di scioglimento della Associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Art. 13.- RINVIO NORMATIVO

1. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e alle leggi in materia di associazioni senza scopo di lucro.